

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI MODIFICA DELLO STATUTO

In data 15 gennaio 2024 alle ore 20,00 presso i locali siti in Guarene, piazza don Morone nr. 4, si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione Cascina Aquilone in prima convocazione come previsto e regolamentato dallo statuto, come da convocazione consegnata agli associati in data 12 gennaio 2024, per l'importanza e l'urgenza degli argomenti da discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifica dello statuto associativo agli art. 1,2,4,8, 12 e15 come da indicazione degli uffici del Runts per l'iscrizione al relativo registro
- 2) Varie ed Eventuali.

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e si è provveduto all'invio di tutti gli allegati utili alle discussioni e alle votazioni assembleari.

Assume la presidenza dell'Assemblea la dott.ssa Alessandra Borgogno, che propone come segretaria verbalizzante la dott.ssa Francesca Sartore, tesoriera dell'associazione, che accetta.

sono presenti 9 associati su 9 iscritti, e precisamente: Alessandra Borgogno, Sartore Francesca, Stefano Sandroni, Sara Costa, Anna Maria Servetti, Susanna Bigano', Ferro Piero, Ornella Marone, Orsola Bonino.

La Presidente rileva che l'Assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto per la validità dell'Assemblea straordinaria in prima convocazione.

La Presidente constata e fa constatare la validità dell'Assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

La Presidente dichiara aperta la seduta.

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola la dott.ssa Borgogno Alessandra che ricordando il percorso compiuto al fine di diventare ente del terzo settore con l'iscrizione al registro del RUNTS, illustra le indicazioni ricevute dall'ufficio del Runts per ottemperare all'obbligo di registrazione. In particolare l'ufficio ha richiesto la modifica degli art. 1,2,4,8, 12,15 per adeguare il nuovo statuto al Dlgs 17/17.

Segue un breve dibattito a chiarimento di tali modifiche e al termine della discussione la Presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione delle modifiche allo statuto, così come illustrate.



La votazione si tiene con modalità per alzata di mano.

Favorevoli tutti e 9 i soci presenti

Contrati 0

Astenuti 0

L'Assemblea all'unanimità delibera relativamente al primo punto di approvare il nuovo statuto associativo posto in Allegato a al presente verbale.

Si conferisce alla Presidente di porre in essere le azioni necessarie al completamento della registrazione dell'Associazione nel registro del RUNTS ed ottenere così la qualifica di ente del terzo settore.

2) Varie ed eventuali

Non sono stati sottoposti altri argomenti.

Esaurito quindi l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, la Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21,00 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente alla segretaria verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle Assemblee.

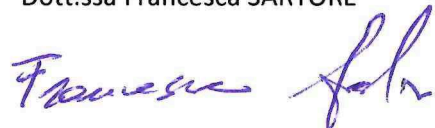
Presidente

Dott.ssa Alessandra BORGONGO



Segretaria

Dott.ssa Francesca SARTORE



Statuto dell'Associazione CASCINA AQUILONE Organizzazione di Volontariato – Ente del Terzo settore (ODV ETS)

Art. 1

(Sede, durata, disciplina)

1.1 L'Associazione denominata CASCINA AQUILONE Organizzazione di Volontariato Ente del terzo settore, con la seguente sigla CASCINA AQUILONE ODV ETS, ha sede nel Comune di Alba (d'ora in avanti denominata "Associazione"). Le variazioni di indirizzo all'interno di tale Comune non costituiscono modifica dello statuto e sono deliberate dal Consiglio Direttivo con le maggioranze di cui all'articolo 7 del presente Statuto.

1.2 Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere costituite sedi secondarie, uffici e unità operative locali sia in Italia che all'estero.

1.3 Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'Autorità competente ai sensi dell'art. 48 del CTS. Il Consiglio Direttivo potrà, altresì, istituire sedi operative con propria delibera senza che ciò implichi mutamento dello Statuto.

1.4 L'Associazione ha durata indeterminata.

1.5 L'Associazione è disciplinata dal DLgs. 3.7.2017 n. 117, e relative disposizioni di attuazione, dal Codice Civile, nonché dal presente Statuto.

Art. 2

(Scopo e attività)

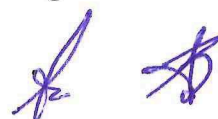
L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- a) Creazione di una struttura di sostegno all'inserimento sociale ed educativo nell'ambito di minori e adulti affetti da patologie neurologiche, psicologiche, psichiatriche, motorie ecc..

Per la realizzazione di tali finalità l'Associazione potrà organizzare e fornire attività cliniche, attività educative, progetti in collaborazione con le strutture scolastiche e le aziende del territorio, corsi e stage formativi, iniziative informative, serate sul territorio, convegni e manifestazioni.

La struttura sarà una Cascina residenziale e semiresidenziale in cui i soggetti diversamente abili in generale lavoreranno, faranno esperienze di integrazione e valorizzazione personale, attività ludico-sportive e terapie in stretto contatto con il territorio.

La struttura potrà essere un alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di



carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

L'Associazione accetterà l'attiva collaborazione da parte di chiunque convalidi tali iniziative.

L'Associazione nel perseguire l'obiettivo della CASA SOLLIEVO o CASA FAMIGLIA si occuperà nello specifico di:

- soddisfare i bisogni primari delle persone in stato di disagio;
- recuperare e sviluppare le potenzialità soggettive, psichiche e relazionali;
- accogliere gli ospiti per mantenerli, istruirli ed educarli, tutelandone lo sviluppo psico-fisico ed affettivo, curandone le relazioni sociali, l'incolumità l'educazione, l'igiene e l'alimentazione e quanto necessario per mantenere e migliorare uno sviluppo psico-fisico ed affettivo ottimale;
- sostenere l'autonomia dei soggetti e favorire l'inserimento nella vita sociale utilizzando al meglio tutte le risorse positive presenti sul territorio;
- creare le opportunità per la fruizione attiva di spettacoli e di attività ricreative (cinema, spettacoli teatrali, musica, sport) e per la pratica di attività di laboratorio e di animazione teatrale e culturale, anche per il conseguimento degli obiettivi di aggregazione e risocializzazione;
- stimolare i processi creativi in modo da sviluppare interesse ed autostima. In particolare sono previste attività di manipolazione, attività pittorica, attività di movimento, fruizione guidata dei programmi televisivi, alfabetizzazione informatica;
- instaurare un rapporto educativo, non sostitutivo delle figure genitoriali, attraverso la relazione quotidiana tra i minori e gli educatori;
- realizzare, attraverso la continuità del rapporto e la collaborazione reciproca, un progetto di educazione individualizzata in funzione dei ritmi e degli eventi della vita quotidiana condivisi;
- richiamare costantemente le persone accolte ai valori di solidarietà e condivisione nella prospettiva della costruzione attiva del proprio futuro.

- b) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- c) interventi e prestazioni sanitarie;

- d) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- i) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- j) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- k) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- l) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della



disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

- m) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- n) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- o) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- p) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- q) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, purché compatibili con la sua natura di associazione e gli scopi della medesima secondo i criteri e i limiti definiti dalle apposite leggi. Le attività diverse sono dettagliatamente individuate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione con propria delibera.

L'Associazione può, inoltre, compiere ogni altro atto funzionale al perseguimento dei propri scopi e in linea con le disposizioni di legge applicabili.

Per il raggiungimento dei suoi scopi e in funzione strumentale l'Associazione potrà:

- 1) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti a breve, medio o a lungo termine, fidi bancari, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici o Privati secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.
- 2) la costruzione, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, nonché l'amministrazione e la gestione di beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- 3) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

- 4) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni o altre forme associative, pubbliche o private, aventi scopi e finalità analoghe, affini, connesse o complementari ai propri;
- 5) stipulare accordi, contratti e convenzioni con la Pubblica Amministrazione, centrale e periferica, con Enti, associazioni, fondazioni e soggetti privati sia italiani che stranieri;
- 6) svolgere ogni altra attività, iniziativa o intervento idonei ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

L'Associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

Le attività della associazione saranno svolte in modo da garantire la tutela degli interessi contemplati dal presente Statuto, la trasparenza delle scelte e dei motivi delle stesse, l'efficiente utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti, la cui attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

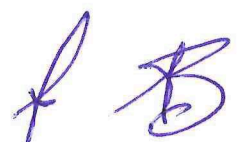
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 3

(Associati)

3.1 Sono associati i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'Atto costitutivo dell'Associazione e gli altri soggetti, persone fisiche ed enti collettivi, che siano successivamente ammessi a parteciparvi secondo lo Statuto, sul presupposto della condivisione delle finalità e dei principi statutari dell'Associazione.



3.2 L'Associazione favorisce la più ampia partecipazione degli associati, nel rispetto del principio di democraticità della struttura e di non discriminazione tra le parti.

I soci si classificano in:

- Fondatori
- Partecipanti.

3.3 Sono Fondatori coloro che abbiano partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo della Associazione e versano la quota annuale di iscrizione indicata dall'Assemblea.

3.4 I Fondatori esercitano le funzioni previste nel presente Statuto per tutta la durata dell'Associazione.

3.5 Sono Partecipanti ordinari coloro, persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, gli enti e le associazioni, che, condividendo le finalità istituzionali, versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea.

3.6 Sono Partecipanti benemeriti coloro che sono nominati tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

3.7 La qualifica di Fondatore e di Partecipante dà diritto di partecipare alle attività promosse dall'associazione, di partecipare e intervenire in Assemblea, di votare in Assemblea decorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro degli associati e di essere eletti, di consultare i libri dell'Associazione presso la sede, facendone richiesta al Consiglio direttivo, ed estrarne copia.

3.8 Gli associati sono tenuti all'osservanza dell'Atto costitutivo, dello Statuto, delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi e della normativa applicabile, e all'adempimento degli obblighi ivi stabiliti, tra cui il versamento delle quote associative.

3.9 Ogni associato è infatti tenuto, per ciascun esercizio in cui risulta tale qualità, al versamento della quota associativa entro la scadenza prevista.

3.10 Sono Sostenitori non soci coloro che erogano contribuzioni volontarie straordinarie, e pur condividendo le finalità dell'Associazione, non partecipano all'Assemblea né hanno diritto di voto in Assemblea in quanto non soci.

Art. 4

(Ammissione degli Associati)

4.1 L'ammissione all'Associazione in qualità di associato presuppone la presentazione di una domanda al Consiglio Direttivo dell'Associazione, su modulo predisposto dal medesimo organo contenente:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica/PEC;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente l'Atto costitutivo, lo Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

4.2 Il Consiglio Direttivo riceve la domanda e la esamina entro i successivi 60 giorni, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte;

4.3 La delibera di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati;

4.4 La data dell'iscrizione coincide con quella in cui la domanda è accolta;

4.5 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, il Consiglio Direttivo entro 30/60 giorni motiva le ragioni del rigetto e ne dà comunicazione all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte nella prima convocazione successiva.

Art. 5

(Recesso ed esclusione dell'associato)

5.1 La qualità di associato è a tempo indeterminato, ma la stessa può venire meno in qualsiasi momento per i seguenti motivi:

- recesso dell'associato da comunicarsi al Consiglio Direttivo dell'Associazione con lettera raccomandata o posta elettronica certificata; il recesso ha effetto immediato, ma non libera il recedente dal versamento delle quote associative per l'anno in corso;
- esclusione dell'associato deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi inadempienze degli obblighi nascenti dalla qualità di associato o per altri gravi motivi; costituisce grave inadempienza l'omesso versamento delle quote associative se, a seguito di sollecito del Consiglio Direttivo, non segue l'adempimento entro i successivi 30 giorni; contro la decisione del Consiglio Direttivo è sempre ammesso il ricorso all'Assemblea la quale ha titolo per riammettere l'associato o confermare la delibera del Consiglio Direttivo;
- decesso della persona fisica associata o scioglimento dell'ente associato.

5.2 Il venir meno del rapporto associativo non dà diritto alla ripetizione di quanto apportato o versato all'Associazione.

Art. 6

(Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea degli Associati costituita da Fondatori e Partecipanti;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente del Consiglio Direttivo.

Sono organi dell'Associazione anche l'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti ove la nomina sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea degli associati, in assenza di un obbligo in tal senso in base agli artt. 30 e 31 del DLgs. 3.7.2017 n. 117.

Art. 7

(Assemblea dei Fondatori e Partecipanti)

7.1 L'Assemblea è composto dai Fondatori e dai Partecipanti, oltre al Presidente dell'Associazione che la presiede. L'Assemblea dei Fondatori e Partecipanti ha le seguenti competenze:

- nomina il Revisore legale dei conti qualora previsto per legge, i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo; i primi componenti del Consiglio Direttivo sono nominati nell'Atto costitutivo;
- nomina i componenti dell'Organo di Controllo e il Presidente dello stesso, nonché delibera sulla loro revoca e determina il loro compenso;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove si renda necessario per legge;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- su proposta del Consiglio Direttivo delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, e sulle operazioni straordinarie;
- approva ogni regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo, la cui adozione sia ritenuta opportuna per l'organizzazione dell'Associazione;
- si pronuncia sul ricorso proposto contro le delibere del Consiglio Direttivo di rigetto alla domanda di iscrizione e di esclusione dell'associato;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione nei casi previsti per legge o su proposta del Consiglio Direttivo;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- formula e sottopone al Consiglio Direttivo pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi dell'Associazione.

7.2 L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio ed,

eventualmente, del bilancio sociale. L'Assemblea è convocata, altresì, ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati con diritto di voto o dall'Organo di controllo, ove nominato.

7.3 L'Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta, nella quale sono indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione in prima e in seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i membri dell'Assemblea almeno 7 (otto) giorni prima, di quello fissato per la riunione e, in caso di particolare urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima, sempre che sia consentito a tutti i membri di essere adeguatamente informati sugli argomenti da discutere.

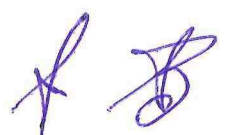
La comunicazione scritta di convocazione può essere inviata con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e la prova dell'avvenuta ricezione (anche mediante dichiarazione scritta di ricevuta, eventualmente fatta pure pervenire con lo stesso mezzo), compresi il telegramma, il fax, PEC e la posta elettronica, al domicilio o eventualmente al recapito, numero o indirizzo di posta elettronica fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni dell'Assemblea stessa.

In mancanza di formale convocazione, L'Assemblea delibera validamente quando intervengono il Presidente e tutti i membri in carica.

7.4 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età. Il Presidente nomina un Segretario, anche estraneo, che verbalizza i contenuti dell'Assemblea, fatti salvi i casi in cui il Consiglio Direttivo abbia ritenuto necessario o opportuno far svolgere tale compito ad un notaio. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

7.5 Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regola lo svolgimento dell'adunanza garantendo il più ampio intervento degli associati e prende atto dei risultati delle votazioni.

7.6 Hanno diritto di voto in assemblea tutti i Fondatori e i Partecipanti iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati. Ogni Fondatore o Partecipante ha un voto, ad eccezione degli associati che siano enti del Terzo settore ai quali è attribuito un voto ogni trenta associati, fino ad un massimo di cinque voti. Ciascun Fondatore o Partecipante può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con diritto di voto mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato Fondatore o Partecipante può rappresentare sino ad un massimo di tre associati con diritto di voto. Il voto si esercita in modo palese.



7.7 L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati con diritto di voto, in proprio o per delega, e delibera a maggioranza di voti; in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza.

7.8 Per deliberare la modifica dello statuto occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli associati Fondatori e Partecipanti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre, in seconda convocazione, la presenza della metà più uno degli associati Fondatori e Partecipanti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7.9 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati con diritto di voto, tanto in prima che in seconda convocazione.

7.10 L'Assemblea si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale degli intervenuti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Il Consiglio Direttivo può ritenere opportuno svolgere la riunione non con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e prendere atto dei risultati delle votazioni, al Segretario di percepire lo svolgimento dell'assemblea per procedere alla verbalizzazione e agli intervenuti di interagire nella discussione ed esprimere simultaneamente il voto. In tal caso, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Art. 8

(Consiglio direttivo)

8.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo definisce, in conformità agli scopi dell'Associazione, gli obiettivi e i programmi dell'Associazione e verifica i risultati complessivi della gestione. Il Consiglio:

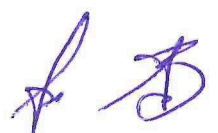
- a. stabilisce le linee generali dell'attività dell'Associazione e gli obiettivi, nell'ambito degli scopi e delle attività;
- b. predispone i programmi dell'attività dell'Associazione e ne monitora e verifica l'attuazione;
- c. compie gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione, e risponde della sua gestione all'Assemblea;
- d. convoca l'Assemblea degli associati e ne esegue le deliberazioni;

- e. delibera in ordine all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- f. predispone il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g. determina le quote associative;
- h. nomina, al suo interno, il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere per il tempo corrispondente al mandato dello stesso Consiglio in carica;
- i. definisce la struttura operativa dell'Associazione;
- l. conferisce incarichi professionali ed eventuali deleghe di funzioni a componenti del Consiglio stesso;
- m. cura la tenuta dei libri dell'Associazione;
- n. delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- o. predispone i regolamenti interni che si rendano necessari per il miglior svolgimento della vita associativa e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- p. svolge ogni altro compito che non sia attribuito dallo Statuto o dalla normativa applicabile ad altro organo.
- q. costituisce e disciplina la struttura e le funzioni di eventuali uffici operativi e gestionali, con facoltà di delegare a essi particolari funzioni o attività;
- r. delibera sull'assunzione del personale e/o di collaboratori esterni;
- s. delibera gli eventuali accordi di collaborazione tra l'Associazione e altri enti o privati;
- t. delibera, entro i limiti di cui all'art. 8 del CTS, i rimborsi delle spese da attribuire ai consiglieri;
- u. ha facoltà di delegare parte dei propri poteri di gestione al Presidente o ad altri consiglieri preposti a singoli settori di attività.

8.2 Il Consiglio direttivo Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra i tre e i sette membri, nominati dall'Assemblea, e specificamente fissato nell'atto di nomina.

8.3 Per l'incarico di componente del Consiglio direttivo, anche quale Presidente, non è riconosciuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e analiticamente documentate.

8.4 I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi e scadono in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica. I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili per un massimo di quattro mandati.



8.5 La carica di componente del Consiglio Direttivo viene meno per revoca per giusta causa deliberata dall'Assemblea, per mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati, dimissioni, decesso, sopravvenuta incapacità o incompatibilità. È considerato dimissionario il Consigliere che non partecipi alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive, in assenza di giustificato motivo.

8.6 In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

8.7 Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente quando questi lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei consiglieri o dall'Organo di controllo, ove nominato. Alle riunioni del Consiglio direttivo hanno diritto di intervenire, senza esprimere voto, i membri dell'Organo di controllo, ove nominato. L'avviso di convocazione, può essere inviato con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e la prova dell'avvenuta ricezione (anche mediante dichiarazione scritta di ricevuta, eventualmente fatta pure pervenire con lo stesso mezzo), compresi il telegramma, il fax, PEC e la posta elettronica, al domicilio o eventualmente al recapito, numero o indirizzo di posta elettronica fornito in precedenza dall'interessato, con indicazione di luogo, giorno e ora della riunione e le materie da esaminare, a tutti i componenti del Consiglio e ai membri dell'Organo di controllo, ove nominato. L'avviso deve pervenire almeno 7 (sette) giorni prima, di quello fissato per la riunione e, in caso di particolare urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i componenti, purché l'Organo di controllo sia stato informato e non vi si opponga.

8.8 Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano di età. Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà dei consiglieri e delibera a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione. Il Consigliere interessato informa il Consiglio di situazioni

di conflitto di interesse e, rispetto alla decisione oggetto del conflitto, si astiene dall'esercizio del diritto di voto.

8.9 Il Consiglio direttivo si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale dei componenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. È, in ogni caso, possibile svolgere la riunione non con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare l'identità dei partecipanti e di regolare lo svolgimento della riunione, di percepire lo svolgimento dell'assemblea al fine della verbalizzazione e ai partecipanti di interagire ed esprimere il voto. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

8.10 Il verbale della riunione è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

Art. 9

(Presidente del Consiglio direttivo)

9.1 Il Presidente del Consiglio direttivo rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

9.2 Il Presidente è eletto all'interno del Consiglio direttivo che presiede, ne coordina l'operato, convoca le relative riunioni e cura l'esecuzione delle decisioni assunte.

9.3 In caso di urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo riferirne allo stesso per la ratifica nella prima seduta successiva.

9.4 In caso di temporanea impossibilità, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano.

Art. 10

(Organo di controllo)

10.1 L'Organo di controllo è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli Associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 30 del DLgs. 3.7.2017 n. 117.

10.2 L'organo può essere monocratico o collegiale, secondo quanto stabilito dall'Assemblea in sede di nomina. In caso di composizione collegiale, dell'organo fanno parte tre membri, scelti tra non associati. I componenti del Consiglio direttivo non possono contestualmente far parte anche dell'Organo di controllo.

10.3 L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica. I componenti dell'Organo di controllo sono rieleggibili.

10.4 L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del DLgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 co. 1, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (assenza dello scopo di lucro e divieto di distribuzione degli utili) del DLgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove necessario, sia stato redatto in conformità alle Linee Guida di cui all'art. 14 del DLgs. 117/2017.

10.5 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I componenti dell'Organo di controllo partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea e alle riunioni del Consiglio direttivo.

Art. 11

(Revisione legale dei conti)

11.1 Il revisore legale dei conti è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 31 del DLgs. 3.7.2017 n. 117.

11.2 Se la revisione legale dei conti è affidata dall'Assemblea all'Organo di controllo, i componenti di tale organo sono scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 12

(Patrimonio)

12.1 Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- versamenti delle quote annuali da parte dei soci;
- compensi in base ad accordi e convenzioni;
- contributi da parte di soggetti pubblici e privati;
- redditi derivanti dal patrimonio dell'associazione;

- lasciti e donazioni;
- ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale;
- proventi delle raccolte fondi di cui dall'art. 7 del D.Lgs. 117/2017;
- altri ricavi conseguiti per effetto di attività diverse dell'Associazione;
- qualsiasi altro introito, anche derivante dal risarcimento di danni.

12.2 L'Associazione può acquistare i beni mobili ed immobili di cui necessita per l'esercizio delle proprie attività.

12.3 Il patrimonio dell'Associazione, costituito da tutti gli immobili, mobili e crediti di sua titolarità, e comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13

(Bilancio d'esercizio e bilancio sociale)

13.1 L'esercizio dell'Associazione ha durata annuale, con inizio il primo gennaio e termine il trentuno dicembre di ogni anno.

13.2 Per ogni esercizio il Consiglio direttivo predispone un bilancio e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio d'esercizio è redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

13.3 Ove ricorrano i presupposti dell'art. 14 del DLgs. 3.7.2017 n. 117, il Consiglio direttivo predispone per ogni esercizio anche il bilancio sociale, redatto, depositato e pubblicato secondo la normativa applicabile.

Art. 14

(Convenzioni e contributi)

14.1 L'Associazione può stipulare con enti pubblici, anche territoriali, e privati convenzioni per la realizzazione di specifiche attività.

14.2 L'Associazione ha facoltà di chiedere sovvenzioni, finanziamenti, sponsorizzazioni a soggetti pubblici e privati, e conseguentemente provvedere attraverso il proprio rappresentante legale ad incassare le relative somme. L'Associazione dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti dei soggetti predetti.

14.3 L'Associazione si asterrà dal favorire o promuovere gli interessi economici, politici, sociali o sindacali di soci, amministratori, dipendenti o soggetti a qualunque titolo facenti parte

dell'Associazione o comunque legati ad essa da un rapporto di prestazione d'opera retribuita, nonché gli interessi dei soggetti giuridici che effettuino erogazioni liberali a favore dell'Associazione.
(Divieto di distribuzione di utili e avanzi di gestione)

14.4 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 15

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ASSOCIAZIONE, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Francesca Anton

Alessandro Borgogno

REGISTRATO AD ALBA IL 19 GEN. 2024
AL N. 48 SERIE 3
a richiesta di CASCINA AQUILONE ODV ETS
Euro ASSO ESENSE

Il Funzionario
Umberto ZANCHIELLO
"Firma su delega conferita dal Direttore Provinciale Erika Tola"

